

La proposta di legge (Atto camerale n. 2519), presentata alla Camera dal deputato onorevole A. Mussolini il 17.06.2009 e diretta a modificare la disciplina civilistica della filiazione naturale, con l'obiettivo di eliminare dall'ordinamento le residue distinzioni tra status di figlio legittimo e status di figlio naturale, è stata approvata dalla Camera il 30 giugno 2011 e dal Senato, il 16 maggio 2012, con alcune modifiche che hanno reso necessario l'invio del testo alla Camera per la definitiva approvazione.

Tale proposta di legge è composta da sei articoli così suddivisi: il primo disciplina le nuove disposizioni in materia di filiazione; il secondo prevede una delega al Governo per la modifica delle disposizioni vigenti per eliminare ogni discriminazione tra figli legittimi, naturali e adottivi; il terzo ridefinisce le competenze fra tribunali ordinari e tribunali dei minorenni in materia di procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli dettando, inoltre, disposizioni a garanzia del diritto dei figli agli alimenti e al mantenimento; gli articoli 4 e 5 recano disposizioni transitorie e in materia di stato civile mentre l'art. 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Di seguito e, più in particolare, si illustreranno le novità contenute in ogni articolo e le relative modifiche introdotte agli stessi dal Senato.

L'articolo 1 interviene, al comma 1, sulla disciplina della parentela novellando l'art. 74 c.c., così da specificare che il vincolo sussiste tra le persone che discendono da un medesimo stipite, indipendentemente dal carattere legittimo o naturale della filiazione. La novella - che esclude la parentela nei casi di adozione di persone maggiori di età - è diretta a consentire la creazione di rapporti di parentela tra il figlio naturale e la famiglia del genitore.

Con le medesime finalità, il comma 4 dell'art. 1 novella l'art. 258 c.c. affermando che il riconoscimento non si limita a produrre effetti per il genitore che l'ha effettuato, ma estende la propria efficacia anche sui parenti del genitore stesso.

Il comma 2 dell'articolo 1, poi, modifica l'articolo 250 c.c., abbassando da 16 a 14 anni il limite di età a partire dalla quale il riconoscimento del figlio naturale non produce effetto senza il suo assenso; analogamente, è portata da 16 a 14 anni l'età al di sotto della quale il riconoscimento non può avere effetto senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il comma 2, inoltre, detta una nuova formulazione del quarto comma dell'articolo 250 che reca una più compiuta disciplina processuale per i casi di rifiuto del consenso al riconoscimento da parte del genitore. In particolare, si prevedono termini certi per l'opposizione al riconoscimento (30 gg.); l'audizione del minore che abbia compiuto 12 anni (salvo eccezioni motivate dal grado di discernimento del minore); l'assunzione da parte del giudice di provvedimenti provvisori e urgenti per l'instaurazione della relazione parentale; l'adozione, con la sentenza definitiva, dei provvedimenti sull'affidamento ed il mantenimento del figlio naturale nonché sul cognome che debba assumere.

Viene inoltre modificato l'art. 250, quinto comma, c.c.: il vigente divieto di riconoscimento da parte dei genitori con meno di sedici anni di età è temperato dalla possibilità che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio

Modifiche apportate dal Senato. Una nuova disposizione (art. 1, comma 3) ha riformulato l'art. 251 c.c. ampliando la possibilità di riconoscimento dei figli incestuosi. La norma, ora rubricata "*Autorizzazione al riconoscimento*", ha eliminato, per i genitori, il requisito della inconsapevolezza - al momento del concepimento - del legame parentale tra loro esistente

nonché la necessità della dichiarazione di nullità del matrimonio da cui deriva l'affinità. Il Tribunale dei Minorenni è competente ad autorizzare il riconoscimento se questo riguarda un minore.

L'art. 1, comma 4, della proposta di legge sostituisce il primo comma dell'art. 258 c.c., stabilendo che il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso diversamente da quanto invece avviene ad oggi, ove il riconoscimento produce effetti unicamente in capo al genitore che ha provveduto a riconoscere il minore (salvo i casi previsti dalla legge).

Importante è poi la soppressione da parte del Senato dell'originario comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento, che modificava l'art. 262 c.c., prevedendo che il figlio naturale potesse assumere il cognome del padre aggiungendolo (e non più sostituendolo) a quello della madre, la quale è stata giustificata con l'esigenza di evitare che, nel caso di coppie non coniugate, si determini una paradossale discriminazione fra i figli nati e riconosciuti in base alla legislazione vigente, che consente - come è noto - anche la sostituzione del cognome paterno a quello della madre, e i nascituri per il cui riconoscimento troverebbe applicazione la nuova disciplina che, nel testo della Camera, prevede invece la sola aggiunta del cognome paterno.

Un'ulteriore modifica del Senato riguarda la riformulazione dell'art. 276 c.c. in materia di legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale (art. 1, comma 5). La disposizione regola il caso (ora non previsto) in cui, morto il genitore, siano venuti meno anche i suoi eredi, parimenti legittimati passivi rispetto alla domanda. In tale ipotesi, il figlio naturale può proporre l'azione nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso (Corte cost. Ord., 20-07-2007, n. 319, Cass. Sezioni Unite, 03.11.2005 n. 21287).

Mentre il comma 6 dell'art. 1 integra la rubrica del titolo IX del libro I del codice civile sulla potestà dei genitori con il richiamo ai diritti e doveri del figlio (di cui al nuovo art. 315-bis), il successivo comma 7 detta una nuova formulazione dell'art. 315 del codice civile (*Stato giuridico della filiazione*) che, sulla base del principio ispiratore dell'intero provvedimento, prevede che *"tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico"*.

Collegata a tale modifica è la previsione di cui al comma 8, con l'introduzione dell'accennato articolo (315-bis c.c.) sui diritti e doveri del figlio. Tale articolo nella nuova formulazione prevede, infatti, oltre ai diritti anche doveri in capo al figlio (il suo diritto a essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, se ha compiuto i 12 anni o anche in età inferiore, se capace di discernimento nonché il dovere del figlio di rispettare i genitori e di contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa).

Il comma 9 introduce nel codice civile una nuova disposizione (articolo 448-bis) che sottrae i figli dall'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti nei confronti del genitore decaduto dalla potestà e permette loro di escluderlo, salvo eccezioni, dalla successione.

Vengono inoltre abrogate le disposizioni del codice civile sulla legittimazione dei figli naturali e in conformità alla finalità del provvedimento e al principio dell'unicità dello stato giuridico dei

figli ovunque ricorrano nel codice civile le parole "figli legittimi" e "figli naturali", vengono sostituite con la parola "figli".

L'articolo 2 - sempre allo scopo di eliminare ogni discriminazione tra i figli - conferisce una delega al Governo per la modifica delle disposizioni in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità. Il termine di esercizio della delega è stabilito in 12 mesi dall'entrata in vigore dalla legge (comma 1).

I numerosi principi e criteri direttivi dettati dal comma 1 per l'esercizio della delega (lettere da a) a p)) prevedono in primo luogo la sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai figli legittimi e ai figli naturali con i riferimenti ai figli; viene però fatto salvo l'uso delle denominazioni di figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, in relazione a disposizioni ad essi specificamente relative (lett. a).

I numeri (da 1 a 8) della lettera b) recano una nuova articolazione e ridefinizione sistematica dei capi del titolo VII del libro primo, la cui rubrica è denominata "Dello stato di figlio"; la risistemazione ha anche finalità di coordinamento con l'abrogazione delle disposizioni sulla legittimazione.

La lettera c) prevede la ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione, prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo.

La lettera d) indica, fra i criteri di delega, l'estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e la ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità nel rispetto dei principi costituzionali. In riferimento a tale lettera **è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato** il richiamo alla "*identità di legittimati attivi, di termini e di rito*".

La lettera e) prevede la modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli naturali con l'adeguamento al principio dell'unificazione dello stato di filiazione delle disposizioni sull'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia di uno dei genitori, demandando al giudice la valutazione di compatibilità con i diritti della famiglia legittima; altro principio di delega concerne l'inaffidabilità del riconoscimento in tutti i casi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato.

Con la lettera f) si prevede l'abbassamento dell'età del figlio minore da 16 a 14 anni ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità (art. 244 c.c.), dell'impugnazione del riconoscimento previa autorizzazione giudiziale e nomina di un curatore speciale (art. 264 c.c.) e ai fini del consenso all'azione per la dichiarazione di paternità o maternità esercitata dal genitore o dal tutore (art. 274 c.c.).

La lettera g) indica, fra i criteri direttivi, la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento solo al figlio e l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati.

Il Senato ha soppresso il criterio direttivo (lettera h, nel testo Camera) secondo il quale: l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ove manchino gli eredi del presunto genitore, potesse essere proponibile nei confronti dei loro eredi; la titolarità dell'azione è estesa agli ascendenti.

Mentre la nuova lettera h) prevede l'unificazione della disciplina sui diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati sia nel matrimonio che fuori del matrimonio, la lettera i) concerne la disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato.

La successiva lettera l) prevede l'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio dell'unificazione dello stato di figlio. **Tale principio è stato integrato al Senato** con la previsione, anche in relazione ai giudizi pendenti, di una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori nei confronti dei parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nel corso del riconoscimento con conseguente estensione delle relative azioni petitorie per il riconoscimento del diritto all'eredità.

Il criterio di cui alla lettera m) riguarda il necessario coordinamento della disciplina del diritto internazionale privato di cui alla legge n. 218/1995 al principio di unicità dello stato di figlio.

La lettera n) concerne la specificazione della nozione di abbandono morale e materiale del figlio, con riguardo all'irrecuperabilità delle capacità genitoriali, fermo restando che le condizioni di indigenza non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia; la lettera o) prevede la segnalazione ai comuni da parte dei tribunali dei minori delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedano interventi di sostegno nonché i controlli che lo stesso tribunale effettua sulle situazioni di disagio segnalate agli enti locali; l'ultimo criterio di delega riguarda il *diritto dei nonni* ovvero la legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori (lettera p).

Il comma 2 dell'art. 2 prevede che i decreti delegati possano modificare ed integrare la normativa di attuazione del codice civile e le disposizioni transitorie per assicurare il necessario coordinamento con gli indicati principi e criteri direttivi.

Sugli schemi di decreto legislativo è previsto il parere delle Commissioni parlamentari, che si esprimono entro due mesi (comma 3).

È altresì prevista la potestà del Governo di adottare, entro un anno dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, decreti integrativi o correttivi (comma 4).

Durante l'esame al Senato è stato integralmente riformulato il contenuto **dell'articolo 3** del provvedimento che, nel testo approvato dalla Camera, introduceva un nuovo Capo I-bis nel titolo II del libro quarto codice di rito civile, relativo al procedimento per l'affidamento dei figli di genitori non coniugati (artt. da 711-bis a 711-quaterdecies). Tale procedimento, di competenza del tribunale dei minorenni, era disciplinato con riguardo alla forma della domanda, alla comparizione personale delle parti, al tentativo di conciliazione, ai poteri del giudice, alla possibilità di emettere provvedimenti temporanei e alla fase decisoria, alle garanzie, nonché alle impugnazioni e alla modificabilità dei provvedimenti adottati.

Il nuovo articolo 3 detta una nuova formulazione dell'art. 38 delle Disposizioni di attuazione del codice civile. In particolare, elimina dal testo dell'articolo 38 il riferimento all'articolo 317-bis c.c., così sottraendo al tribunale per i minorenni (ed attribuendola al tribunale ordinario) la competenza sulle controversie relative all'esercizio della potestà e all'affidamento anche dei figli naturali.

Inoltre, attraverso la soppressione nello stesso art. 38 dei relativi riferimenti normativi, riconosce al tribunale ordinario anziché al tribunale dei minorenni la competenza nelle seguenti materie: disciplina dell'amministrazione del fondo patrimoniale (art. 171); costituzione dell'usufrutto sui beni di un coniuge in relazione alle necessità della prole (art. 191, secondo comma); riconoscimento dei figli naturali (art. 250); affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima (art. 252); assunzione del cognome del minore (art. 262); autorizzazione all'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale (art. 264); decisioni nell'interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori (art. 316), esercizio della potestà dei genitori (art. 317-bis); dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art. 269, primo comma). Con riferimento poi all'adozione da parte del giudice di provvedimenti in presenza di una condotta del genitore pregiudizievole per i figli (art. 333), viene confermata la competenza del tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso un procedimento di separazione o divorzio o in materia di esercizio della potestà genitoriale, nel qual caso la competenza è attribuita al giudice ordinario.

Oltre all'adozione del rito camerale nei procedimenti di affidamento e mantenimento dei minori, si prevede che i provvedimenti emessi dal tribunale competente in camera di consiglio siano provvisoriamente esecutivi. E' confermata, poi, la competenza della sezione di corte d'appello per i minorenni sul reclamo sulle decisioni del tribunale dei minorenni.

Il comma 2 dell'art. 3 detta infine disposizioni in materia di adempimenti in materia di alimenti e mantenimento dei figli. In particolare si prevedono obblighi di prestazione di garanzie personali o reali nonché il possibile sequestro dei beni del genitore obbligato. I provvedimenti giudiziari, ove definitivi, permettono l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.

Il Senato ha modificato l'articolo 4, relativo alle disposizioni transitorie, la modifica ha natura di coordinamento: ai processi sull'affidamento e mantenimento dei figli, in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame, si applica la disciplina sul procedimento camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. nonché quella in materia di garanzie sull'adempimento degli obblighi alimentari e di mantenimento di cui all'art. 3, comma 2, della proposta di legge.

Nessuna modifica è stata, infine, apportata agli articoli 5 e 6 del provvedimento in esame.

L'**articolo 5**, al comma 1, demanda ad un regolamento governativo le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al DPR 396 del 2000, mentre al comma 2 si prevede una modifica dell'articolo 35 dello stesso regolamento, relativo al nome imposto al bambino.

L'**articolo 6** reca infine la clausola di invarianza finanziaria.